

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 02/2019 nei confronti dei tesserati Andrea Pressacco, Andrea Ferro e il minore A. B.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 05 marzo 2019, della segnalazione del Presidente del Collegio Giudicante Anna Di Chio del 04.03.2019, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione dello svolgimento del Concorso dressage 23 e 24 febbraio 2019 Equipolis – CDNC Fossalta di Portogruaro.

Con tale atto è stato segnalato che *“l’allievo A. B. che veniva istruito dal sig. Andrea Pressacco che, al controllo dell’iscrizione on line, non risultava in possesso della delega dell’istruttore titolare Andrea Ferro (non presente al concorso).*

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di Andrea Pressacco, Andrea Ferro e il minore A. B., fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 18 marzo 2019 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

E’ quindi pervenuto tempestivo scritto difensivo di Andrea Pressacco, Andrea Ferro e Federico Norante, Presidente del Circolo Ippico La Corte ASD, circolo di appartenenza del minore A.B..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, è risultato dalla istruttoria espletata che i fatti, esposti dal

Presidente del Collegio Giudicante Anna Di Chio, sono stati confermati ed ammessi dagli stessi interessati, Pressacco e Ferro, i quali invocano sostanzialmente la buona fede e il “ nuovo regolamento” entrato in vigore il 04 febbraio 2019.

In particolare Andrea Ferro (istruttore di 3° livello) rappresenta nella memoria che non ha caricato online, all’atto dell’iscrizione dell’atleta, la delega per il Sig. Pressacco. Quest’ultimo dichiara che, durante il Concorso, nessuno provvedeva a richiedere la delega o contestava l’irregolarità.

Alla luce di quanto sopra il comportamento posto in essere dal Ferro Andrea e Pressacco Andrea è censurabile.

Infatti, un istruttore di 3° livello non può assumere come difesa la “novità” del regolamento (entrato in vigore il 4 febbraio). Inoltre Ferro Andrea non poteva delegare l’OTEB Andrea Pressacco. L’istruttore di livello OTEB (Operatore Tecnico di Base) può accompagnare in gara un allievo minorenne solo se in possesso di patente di 1° grado e avendo frequentato alcune unità didattiche, così come previsto dal Regolamento Formazione Istruttori.

Conseguentemente anche il comportamento assunto dal Pressacco è censurabile. Premesso che lo stesso poteva depositare la delega presso la segreteria del concorso prima della manifestazione. L’OTEB Pressacco Andrea ha accettato una delega per assistere un minore in campo prova senza averne il titolo, privo della patente di 1° grado.

Nessuna irregolarità è stata posta in essere dal minore A.B. durante il Concorso dressage 23 e 24 febbraio 2019 Equipolis – CDNC Fossalta di Portogruaro.

Nella determinazione della sanzione si è tenuto quindi conto di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi, della rilevata tenuità dei fatti e della riduzione di sanzione prevista (art. 15) in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell’incolpato.

Inoltre non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico degli interessati.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga ai tesserati **Andrea Ferro** e **Andrea Pressacco** la sanzione di cui all'art. 6, lettera b), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della **censura**;

- dispone il non doversi procedere per il tesserato A.B.;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 18 marzo 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

f.to Avv. Luca Brancato